



Direzione Regionale della Sardegna

Settore Servizi
Ufficio Servizi fiscali

All'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Cagliari

ordinecommercialisticagliari@pec.it

Nuoro

commercialistinuoro@pec.it

Oristano

odcec.oristano@legalmail.it

Sassari

ordine@pec-commercialistiss.it

Olbia e Tempio Pausania

ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it

dei Consulenti del Lavoro di

Cagliari

ordine.cagliari@consulentidellavoropec.it

Nuoro

ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it

Oristano

ordine.oristano@consulentidellavoropec.it

Sassari

ordine.sassari@consulentidellavoropec.it

OGGETTO: Raccomandazioni ai fini dell'inserimento e mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco informatizzato dei professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità.

Nel corso degli ultimi anni il numero dei professionisti che hanno richiesto di essere inseriti nell'Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità è aumentato in maniera considerevole, sia per l'estensione del Visto alle nuove fattispecie di dichiarazioni e comunicazioni, sia per l'abbassamento del limite delle compensazioni IVA e IIDD a cinquemila euro, disposto dall'articolo 3 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Lo scrivente Ufficio assiste con il massimo impegno ciascun professionista per assicurare la celere istruttoria delle istanze d'iscrizione o di rinnovo. Nel più ampio spirito di

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

collaborazione si ritiene opportuno sensibilizzare tutti i professionisti a verificare puntualmente tutti i presupposti che la norma impone per l'autorizzazione all'iscrizione. A tal fine, si riportano i punti che, nell'operatività quotidiana, rappresentano le problematiche più comuni riscontrate su cui porre maggiore attenzione:

1. la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del suddetto decreto, che prevede alla lettera c) *di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria*, è sottoscritta **nonostante la presenza di carichi tributari e contributivi**;
2. l'omessa presentazione del rinnovo della polizza entro 30 giorni dalla scadenza della precedente;
3. la presentazione di polizze non in continuità, o per decorrenza successive alla data di scadenza della precedente o per ritardato pagamento del premio. In quest'ultimo caso si ha l'inefficacia della polizza stessa per effetto di una clausola, sempre presente nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", che sancisce: *"la polizza ha efficacia dal giorno indicato nella scheda purché sia pagato il relativo premio, diversamente la polizza ha effetto dal giorno del pagamento del premio"*. Tale clausola è espressamente approvata mediante sottoscrizione dell'assicurato;
4. la descrizione dell'attività assicurata deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione e sulle comunicazioni fiscali, ai sensi degli artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 2020, e successive modifiche e integrazioni.

In alternativa al solo riferimento dell'art. 35 del 9 luglio 1997, n. 241, la polizza dovrà riportare le seguenti disposizioni normative:

- *Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
- *Art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 102 del 2009, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 (Compensazione crediti IVA);*
- *Art. 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 (Compensazione crediti relativi alle imposte sul reddito, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive);*
- *Art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dapprima dall'art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successivamente dall'art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Rimborsi IVA);*
- *Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e s.m.i.;*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Si ricorda ai professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730 la necessità di integrare la polizza con la **previsione esplicita** della copertura per questo particolare rischio, garantendo al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. nella garanzia del totale risarcimento dei danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto (**c.d. postuma quinquennale**) viene spesso omessa la dicitura: *“indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo*. Tale omissione comporta la necessità di integrazione;
6. l'assenza della quietanza di premio con indicazione di data e importo del pagamento, timbro e firma della compagnia assicurativa.

Al verificarsi delle criticità sopra elencate l'Ufficio comunicherà la sospensione, in via precauzionale, del visto di conformità che verrà rimossa con la tempestiva regolarizzazione del professionista.

IL CAPO UFFICIO
Mauro Stefani
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente